



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Departimënt Educazion y Cultura Ladina

Bozen/ Bolzano/ Bulsan, 12.04.2022

Alle dirigenti e al dirigente
degli Istituti Comprensivi delle località ladine

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:
Albert Videsott
Tel. 0474-523204
Albert.videsott@schule.suedtirol.it

CIRCOLARE n. 6/2022

Esame di Stato del primo ciclo – Anno scolastico 2021/2022

Gentili dirigenti,

l'Ordinanza ministeriale del 14 marzo 2022, n. 64, ha definito le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/22. Dopo due anni di emergenza pandemica, l'esame di Stato 2021/22 segna per molti aspetti un ritorno alla normalità, sia pure con degli accorgimenti che tengono conto delle difficoltà causate dalla pandemia nella gestione dei percorsi formativi delle studentesse e degli studenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Provincia del 27/04/2018, n. 13, la presente circolare fornisce indicazioni operative per lo svolgimento dell'esame presso le istituzioni scolastiche delle località ladine. Tenendo conto che negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la struttura dell'esame di Stato ha subito sostanziali modifiche a causa della pandemia Covid 19, nella circolare sono anche richiamate alcune delle principali disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 741/2017.

1. Fonti normative:

- Decreto legislativo 13/04/2017, n. 62 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- Decreto ministeriale 03/10/2017, n. 741 - *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*
- Circolare ministeriale 10/10/2017 n. 1865 - *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*
- Deliberazione della Giunta provinciale 31/10/2017, n. 1168, nella versione vigente - *Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione*
- Decreto del Presidente della Provincia del 27/04/2018, n.13 - *Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado*
- Deliberazione della Giunta provinciale 15/04/2020, n. 255 - *Educazione civica - modifica delle Indicazioni provinciali per le scuole delle località ladine*

2. Scrutinio finale - Ammissione all'esame delle candidate interne/dei candidati interni

Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorse/incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato.

La partecipazione alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi **NON** costituisce, per l'anno scolastico 2021/22, requisito di accesso all'esame di Stato del primo ciclo. Le alunne e gli alunni, compresi le candidate e i candidati esterni, partecipano comunque alle prove standardizzate nazionali nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo consentano.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato.

2. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Il Consiglio di classe procede inoltre, per ciascun'alunna e ciascun alunno, alla redazione della certificazione delle competenze.

3. Tempistica

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (16 giugno 2022) e il 30 giugno 2022.

4. Commissioni d'esame

a) Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta **da tutte le docenti e tutti i docenti del Consiglio di classe**. Svolge le funzioni di Presidente della commissione **la dirigente scolastica/il dirigente scolastico**. In caso di assenza o impedimento, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico individua una/un docente che svolge le funzioni di Presidente della commissione.

b) La commissione si articola in **sottocommissioni per ciascuna classe terza**, composte dalle/dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno una/un **docente che coordina i lavori d'esame**. Le attività della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dalla/dal Presidente della commissione tra le/i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

5. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

a) Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il **calendario delle operazioni** d'esame e in particolare le date di svolgimento

- della riunione preliminare della commissione;
- delle prove scritte, da svolgersi in tre giorni diversi,
- del colloquio;
- delle eventuali prove suppletive.

b) Durante la **riunione preliminare** la commissione definisce gli **aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni e l'ordine di successione delle classi per i colloqui. Essa definisce i **criteri comuni per la correzione e la valutazione** delle prove nonché gli eventuali strumenti che le candidate e i candidati possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte. Successivamente la commissione predispone, sulla base delle proposte delle/dei docenti delle discipline coinvolte, **le prove d'esame** (3 terne di tracce per le prove di Italiano/Deutsch, 3 tracce per la prova relativa alle competenze logico-matematiche). Nel giorno di effettuazione della prova scritta, la commissione sorteggia la terna/la traccia che viene proposta alle candidate e ai candidati; le tracce delle singole prove sono identiche per tutte le classi.

c) La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 104/92, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010.

6. Prove d'esame

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Presso le scuole delle località ladine, l'esame di Stato del primo ciclo 2021/22 è costituito da tre prove scritte e un colloquio; le singole prove si svolgeranno con il seguente ordine di successione:

- a) prova scritta di italiano;
- b) prova scritta di tedesco;
- c) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- d) colloquio.

In considerazione di particolari necessità organizzative, le singole istituzioni scolastiche possono apporre modifiche al suddetto ordine cronologico delle prove scritte.

7. Prove scritte relative alle competenze nelle lingue d'insegnamento italiana e tedesca

In sede d'esame le alunne e gli alunni svolgono una prova scritta in lingua italiana e una prova scritta in lingua tedesca. Le due prove sono finalizzate ad accertare la padronanza della specifica lingua di insegnamento, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero; le prove sono equivalenti e svolte separatamente.

La commissione predispone per ciascuna prova scritta **una** traccia che richiede la redazione di una delle seguenti 3 tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- c) comprensione e sintesi di un testo anche attraverso richieste di riformulazione.

Le prove possono essere strutturate in più parti riferibili alle suddette tipologie. Le tracce sono formulate in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze (vedasi Indicazioni provinciali per le scuole ladine - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1182/2009) e possono anche tenere conto delle situazioni specifiche dei singoli istituti scolastici (presenza di studentesse/studenti con bisogni educativi speciali o disturbi specifici di apprendimento, di studentesse/studenti di recente immigrazione ecc.).

Le singole prove hanno una durata massima di 3 ore.

8. Accertamento delle competenze relative alla lingua ladina e alla lingua inglese

Limitatamente all'esame di Stato del primo ciclo - a.s. 2021/22, il livello della padronanza delle competenze relative alla lingua ladina e alla lingua straniera inglese è accertato nel corso del colloquio.

9. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche si orienta ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie delle località ladine; essa è rivolta all'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

Nella pianificazione delle tracce, le commissioni possono prevedere l'applicazione di concetti e processi matematici per la risoluzione di problemi attinenti all'ambito scientifico-tecnologico.

La commissione predispone 3 tracce di prova che possono essere costituite da diverse tipologie di quesito.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ha una durata massima di 3 ore.

10. Colloquio

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

La prova orale dell'esame di Stato presso le scuole delle località ladine inizia con l'esposizione in più lingue di un argomento scelto dalla candidata/dal candidato. Successivamente la commissione interviene con domande che approfondiscono l'argomento scelto dalla candidata/dal candidato e/o stabiliscono collegamenti con contenuti trattati durante l'anno. A questo proposito, il Collegio dei docenti delibera modalità unitarie di conduzione dell'esame presso la relativa istituzione scolastica.

Va ricordato che nel corso del colloquio d'esame 2021/22 è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua ladina e alla lingua inglese nonché il livello di acquisizione degli obiettivi formativi prefissati per l'Area di apprendimento trasversale dell'educazione civica (deliberazione della Giunta provinciale n. 255/2020); le commissioni tengono conto di questa particolarità nella fase di definizione della durata dei colloqui.

Al termine di ciascun colloquio la commissione informa le candidate e i candidati riguardo alla valutazione conseguita nelle **prove scritte**.

11. Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. Siccome la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare, essa può essere effettuata dalle/dai docenti della disciplina o delle discipline interessate. La

vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il **voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali**.

12. Voto finale e adempimenti conclusivi

a) Ai fini della determinazione del voto finale di ciascuna candidata e ciascun candidato, la sottocommissione procede inizialmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente la commissione determina il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

b) In seduta plenaria, **la commissione delibera il voto finale** per ciascuna candidata e ciascun candidato; **il voto è espresso in decimi**. L'esame di Stato si intende superato se la candidata/il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

c) La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, tenendo conto delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e degli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame, con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine dei lavori della commissione

a) tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomata/o" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso;

b) distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le studentesse e gli studenti della classe di riferimento.

13. Candidate e candidati esterni – Ammissione all'esame di Stato, svolgimento delle prove e valutazione

Le modalità di accesso all'esame di Stato per le candidate e i candidati esterni sono elencate nella Deliberazione della Giunta Provinciale 15/03/2016, n. 280. Le candidate privatiste e i candidati privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per le candidate e i candidati interni.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se la candidata/il candidato consegue una valutazione finale di almeno 6 decimi. Per queste alunne e questi alunni non è previsto, in caso di superamento dell'esame di Stato, il rilascio della certificazione delle competenze.

14. Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

a) **Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992**, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

b) **Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010**, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare a queste alunne e a questi alunni tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzo di strumenti compensativi nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato o siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

c) Per le alunne e gli alunni con **bisogni educativi speciali (BES)** che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. Tuttavia la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutte le alunne e tutti gli alunni, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

15. Diploma e certificazioni

Al termine dei lavori della commissione, le istituzioni scolastiche rilasciano i seguenti documenti alle alunne e agli alunni che hanno superato l'esame:

- a) diploma relativo al superamento dell'esame;
- b) certificazione delle competenze a conclusione della scuola secondaria di 1° grado; la certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione delle candidate privatiste/dei candidati privatisti.
- c) certificazione redatta dall'INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano, matematica e inglese.

16. Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nei verbali d'esame viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

2. Restano invariate le disposizioni per la partecipazione all'esame di Stato delle candidate e dei candidati in ospedale o in istruzione domiciliare (art. 15 del DM 741/2017). Le candidate e i candidati che non hanno la possibilità di lasciare il proprio domicilio presentano una richiesta scritta e motivata alla/al Presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Esaminata la richiesta, il Presidente può disporre la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dalle candidate e dai candidati in presenza.

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano, sulla base di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, impossibilitati a seguire i lavori in presenza, il Presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame sono diramate con successive indicazioni.

17. Sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti si prega di contattare l'Ispettorato delle Scuole ladine al numero di telefono 0474/523204.

Allegato:

Esame di Stato del primo ciclo 2021/22 – Proposta di scheda individuale per la valutazione delle prove d'esame

Cordiali saluti

La Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina

Edith Ploner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale / sotescrit cun sotescriziun digitala)